



COMUNE DI GRONE
(Provincia di Bergamo)

**Regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione
Dell'Addizionale Comunale all' I.R.P.E.F.**

**Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. 26
del 05.09.2014**

Art. 1
(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi all'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997 nr. 446 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita dall'art. 1 del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

2. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2
(Soggetto attivo e passivo)

L'addizionale in oggetto è dovuta al Comune di Grone dai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel comune stesso, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art 3
(Criteri di calcolo dell'addizionale)

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota deliberata dal Comune come previsto dal successivo art. 4 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 4
(Aliquota)

L'aliquota è fissata nella misura dello 0,6 per cento, con decorrenza dal 01/01/2014.

Art. 5
(Modalità di versamento)

Il versamento dell'addizionale è effettuato direttamente al Comune di Grone, attraverso apposito codice tributo, in acconto e a saldo unitamente al pagamento, rispettivamente dell'acconto e del saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, così come stabilito al comma 142 della legge 296/2006 - finanziaria 2007.

Art. 6
(Sanzioni e interessi)

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. n. 471, n. 472 e n. 473 del 18/12/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.